

Edizione di venerdì 6 dicembre 2013

ADEMPIMENTI

[I paradossi della comunicazione dei finanziamenti soci](#)

di **Sergio Pellegrino**

IMPOSTE SUL REDDITO

[La legge di stabilità riduce il vantaggio fiscale delle detrazioni al non profit](#)

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

BILANCIO

[Il nuovo principio contabile OIC 9 sulle svalutazioni delle immobilizzazioni](#)

di **Fabio Giommoni**

PATRIMONIO E TRUST

[Beneficiario italiano di trust esteri: il regime impositivo legale, di prassi e nelle visioni distorte degli interpreti](#)

di **Ennio Vial**

AGEVOLAZIONI

[Varato il nuovo Isee](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Prime sciare enogastronomiche](#)

di **Chicco Rossi**

ADEMPIMENTI

I paradossi della comunicazione dei finanziamenti soci

di **Sergio Pellegrino**

Mancano **6 giorni** alla scadenza della **comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti** e man mano che affrontiamo le situazioni dei nostri clienti l'adempimento ci appare **sempre più incomprensibile**.

Le nostre maggiori attenzioni si concentrano naturalmente sulla **comunicazione di finanziamenti e apporti**, che, come sappiamo, è finalizzata ad effettuare gli **accertamenti sintetici**.

La logica della comunicazione è, o meglio dovrebbe essere, quella di andare ad "intercettare" le disponibilità finanziarie manifestate dai soci delle società non coerenti con i redditi da questi dichiarati.

Le scelte fatte da parte dell'Agenzia, così come si evincono dalle istruzioni diramate lo scorso 27 novembre, non appaiono però sempre in linea con questa finalità.

In particolare viene previsto che *"Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta al socio o al familiare dell'imprenditore"*.

I movimenti finanziari, in buona sostanza, rilevano soltanto in una direzione, **ossia quando i finanziamenti affluiscono dal socio alla società**, mentre il flusso inverso, ossia la restituzione, non assume nessuna rilevanza.

L'effetto che si può verificare è quello di una **moltiplicazione "virtuale" delle disponibilità finanziarie** attribuite al singolo contribuente, che appare del tutto insensato.

Ipotizziamo, cosa non improbabile, che una società abbia **necessità finanziarie contingenti**, ricorrendo a finanziamenti dei soci che vengono loro **restituiti** non appena vi sono le disponibilità.

Ad esempio il socio ha versato 50.000 euro al 15 gennaio, che gli sono stati restituiti il 20 marzo; successivamente il 18 maggio viene effettuato un nuovo finanziamento, sempre di 50.000 euro, anche questo restituito dopo un paio di mesi (20 luglio); infine un ultimo finanziamento di 50.000 euro, effettuato il 20 novembre, e restituito anch'esso il 18 dicembre.

In base a quanto indicato nelle istruzioni, la compilazione del modello deve essere effettuata indicando l'**importo di 150.000 euro** (ossia l'ammontare complessivo dei versamenti fatti dal socio), mettendo come **data di riferimento quella dell'ultimo finanziamento** (nel caso di specie quindi il 20 novembre).

Ai fini dell'accertamento sintetico, quindi, viene evidenziata una **disponibilità finanziaria di 150.000 euro in capo al socio**, che, come è evidente, non esiste: volendo fare astrazione delle restituzioni degli importi effettuate da parte della società, al più l'ammontare che dovrebbe essere preso in considerazione è pari a **50.000 euro**, vale a dire la disponibilità evidenziata inizialmente da parte del socio.

E' evidente che in sede di **contraddittorio** il contribuente potrà rappresentare la reale situazione all'Ufficio, ma intanto la circostanza potrebbe aver determinato una sua **selezione** ai fini dei controlli che altrimenti non ci sarebbe stata.

Altra situazione che porta allo stesso modo a conseguenze paradossali è quella delle rinunce a **finanziamenti da parte dei soci che si traducono quindi in apporti di capitali**.

Non pare possano sussistere dubbi sul fatto che sia il finanziamento che l'apporto di capitale, originatosi per effetto della rinuncia, debbano essere entrambi segnalati nella comunicazione: ciò in modo analogo a quanto avverrebbe laddove il socio si facesse restituire il finanziamento e poi mettesse il denaro ricevuto nella società a titolo di apporto.

Se quindi il socio ha fatto un finanziamento di 100.000 euro e poi vi ha rinunciato, trasformandolo in capitalizzazione, l'ammontare che verrà "attribuito" al contribuente ai fini dell'accertamento sintetico risulterà doppio, ossia pari a 200.000 euro.

Appare quindi opportuno un **ripensamento** dell'Agenzia sulle modalità di compilazione della comunicazione in questi casi, per evitare situazioni che non solo sono paradossali per i contribuenti e contrarie al buon senso, **ma nel contempo non favoriscono in alcun modo l'azione accertativa**.

IMPOSTE SUL REDDITO

La legge di stabilità riduce il vantaggio fiscale delle detrazioni al non profit

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

La prospettiva non è delle migliori. Se nulla cambia rispetto al testo della legge di stabilità 2014 licenziato dal Senato, è estremamente probabile che **le detrazioni agli organismi non profit subiranno una sforbiciata già dal 2013.**

La previsione normativa

I tagli si potranno evitare solo se entro il prossimo 31 gennaio 2014 verranno adottati provvedimenti normativi, anche in deroga allo Statuto del contribuente, di **razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR**. Vista l'efficienza del legislatore italiano è più che presumibile che la scadenza non verrà rispettata e che quindi la necessità di maggior gettito indicata dalla disposizione venga coperta dalla riduzione della percentuale di detrazione delle spese detraibili. Tra queste figurano, com'è noto, molte erogazioni liberali a soggetti che operano nel settore non profit. Si tratta, ad esempio, delle seguenti:

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono la propria attività in ambiti **culturali o di restauro** delle cose di interesse storico-artistico;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgono attività nello **spettacolo**;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore di **società ed associazioni sportive dilettantistiche**;
- le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro a favore di **associazioni di promozione sociale** iscritte negli appositi registri;
- le erogazioni liberali a favore degli **istituti scolastici** finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Per queste erogazioni attualmente è prevista una detrazione dall'Irpef, calcolata in misura pari al 19% delle stesse. La proposta contenuta nella legge di stabilità è quella di portare la

percentuale di detrazione al 18% già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Così, in pratica, chi ha già donato 1.000 euro ad un'associazione sportiva dilettantistica pensando di detrarsi 190 euro nella prossima dichiarazione dei redditi subirà una decurtazione di un punto percentuale potendo beneficiare di uno sconto solo di 180 euro.

E' evidente il **contrasto con le disposizioni dello Statuto del contribuente** di una previsione che, quando ormai la maggior parte dell'anno si è conclusa e i contribuenti hanno fatto le proprie scelte in relazione alle offerte liberali, riduce il vantaggio fiscale dell'erogazione liberale. Purtroppo, però, non è la prima volta che la L. n. 212/2000 viene platealmente disattesa: la cattiva notizia è che probabilmente questa non sarà l'ultima volta.

Le detrazioni interessate

Se così stanno le cose, cerchiamo di capire meglio a cosa si riferisce la normativa e di vedere se qualcosa si può "salvare". La norma infatti fa riferimento agli oneri indicati nel comma 1 dell'art. 15 del TUIR. Di conseguenza, poiché la disciplina delle **erogazioni liberali detraibili alle Onlus** (e soggetti equiparati) è contenuta nel comma 1.1. dello stesso art. 15 non dovrebbe essere interessata dalla modifica. In proposito, ricordiamo tra l'altro che per questa fattispecie di erogazioni liberali la percentuale di detrazione è stata **alzata al 24% dall'anno 2013 (26% dal 2014) dall'art. 15, comma 3, della L. n. 96/2012.**

Purtroppo, però, l'ultima parte della norma in commento testualmente prevede che "la presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico". Si tratterà di capire come opera la sopra citata "**riconducibilità**" perché se fosse – come temiamo – che la stessa riguarda anche l'agevolazione prevista per le Onlus questo si tradurrebbe in una vera beffa per i contribuenti (ma, purtroppo, anche per le organizzazioni che hanno sollecitato le donazioni) che pensando di beneficiare di una detrazione del 24% nella prossima dichiarazione dei redditi fruirebbero solo del 18%! Per 1.000 euro di offerta liberale il vantaggio fiscale passerebbe quindi da 240 euro a 180 euro (60 euro in meno).

Conclusione

Le nostre osservazioni portano ad una sola amara conclusione: la contrazione della percentuale di detrazione, unita alla costante crisi economica, avrà sicuramente come effetto quello di ridurre il finanziamento agli enti non profit che dovranno conseguentemente limitare i propri ambiti di intervento. Siamo proprio sicuri che sia effettivamente questo quello di cui il Paese ha bisogno?

BILANCIO

Il nuovo principio contabile OIC 9 sulle svalutazioni delle immobilizzazioni

di **Fabio Giommoni**

Le **immobilizzazioni materiali e immateriali** sono soggette alla **regola di valutazione** prevista dall'art. 2426, comma 1, n. 3) del C.C., in base alla quale, qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il bene risulti durevolmente di valore inferiore al costo "storico" (di acquisto o di produzione), al netto dei fondi ammortamento, lo stesso deve essere **iscritto a tale minor valore**.

Nella [bozza del nuovo principio contabile OIC 9](#), in consultazione fino al 28 febbraio 2014, l'OIC ha ridefinito le modalità e i criteri da utilizzare al fine di determinare le svalutazioni delle immobilizzazioni, a fronte di perdite durevoli di valore, precedentemente contenute nei principi contabili OIC 16 (immobilizzazioni materiali) e OIC 24 (immobilizzazioni immateriali).

In particolare, viene previsto un **approccio "ordinario" di natura finanziaria**, mutuato dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, ed un approccio "semplificato" basato sulla capacità di ammortamento, che può essere adottato dalle imprese di minori dimensioni.

Il nuovo OIC 9 conferma innanzi tutto che **si ha una perdita durevole di valore quando il costo di iscrizione dell'immobilizzazione supera il suo "valore recuperabile"**, il quale è rappresentato dal maggiore tra il "valore in uso" e il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione del bene. Tuttavia, quale riferimento per il valore di alienazione viene introdotto il concetto di **"valore equo" o "fair value"**, di derivazione IAS/IFRS, definitivo come *l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una libera transazione fra parti indipendenti, al netto dei costi di vendita*.

Il **valore in uso** è invece definito come *"il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da una unità generatrice di flussi di cassa"*, mentre un'unità generatrice di flussi di cassa è definita come *"il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività"*.

Infatti, se non è possibile stimare l'importo recuperabile di una singola attività, in quanto non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni, **la perdita durevole di valore deve essere determinata con riferimento ad un'intera unità generatrice di flussi di cassa**

(UGC). In tal caso l'eventuale perdita durevole di valore rilevata deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte della UGC sulla base del seguente ordine:

- a. in primo luogo, al valore dell'avviamento allocato sulla UGC;
- b. infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'UGC.

Poiché ai fini del confronto con il valore di bilancio del bene si prende in considerazione il maggiore dei due valori sopra descritti, viene chiarito che **non è sempre necessario determinare sia il valore equo di un'attività sia il suo valore d'uso**, in quanto è sufficiente che uno dei due valori risulti superiore al costo di iscrizione in bilancio affinché l'attività non abbia subito una riduzione di valore.

Per la determinazione del valore equo deve farsi in primo luogo riferimento al **prezzo pattuito** in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un'attività, il valore equo è determinato in base alle **migliori informazioni disponibili** per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla dismissione dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi di dismissione. Al riguardo, devono essere considerati i **risultati di eventuali recenti transazioni per attività similari** effettuate all'interno dello stesso settore industriale.

Per quanto riguarda il valore d'uso l'approccio "ordinario" prevede che lo stesso sia determinato, secondo una logica finanziaria propria degli IAS/IFRS (*impairment test* previsto dallo IAS 36), sulla base del **valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall'attività oggetto di "impairment"**.

In particolare, il calcolo del valore d'uso comprende le seguenti fasi:

- a. stima dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale;
- b. applicazione del tasso di attualizzazione appropriato per detti flussi finanziari futuri.

Le società di minori dimensioni, ovvero quelle che per due esercizi consecutivi non superino due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250;
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro

hanno la possibilità di evitare l'oneroso metodo finanziario ed adottare invece l'approccio "semplificato", in base al quale, ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si **confronta la capacità di ammortamento dei futuri esercizi con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.**

Il **test di verifica delle recuperabilità dei cespiti** si intende superato quando i risultati attesi futuri indicano che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento, che generalmente non supera i 5 anni) è **sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.**

La verifica della sostenibilità degli investimenti è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione. Tuttavia, nel caso in cui la società presenta una struttura produttiva segmentata in rami d'azienda che producono flussi di ricavi autonomi è preferibile applicare il modello di svalutazione in oggetto ai singoli rami d'azienda individuati. **L'eventuale perdita è attribuita prioritariamente all'avviamento**, se iscritto in bilancio, e poi agli altri cespiti, in proporzione al loro valore netto contabile, salvo che circostanze oggettive consentano l'imputazione diretta della perdita alle singole immobilizzazioni.

Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo di svalutare le immobilizzazioni, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite.

PATRIMONIO E TRUST

Beneficiario italiano di trust esteri: il regime impositivo legale, di prassi e nelle visioni distorte degli interpreti

di **Ennio Vial**

Come si tassano i **frutti di un trust non residente** in capo ad un **beneficiario fiscalmente** residente in Italia? La domanda appare tutt'altro che scontata essendosi susseguite nel tempo diverse interpretazioni da parte degli interpreti e dell'Agenzia delle Entrate.

Il punto 4.1. della [C.M. n.48/2007](#) evidenzia che il trust non residente, che è soggetto passivo Ires per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza tali redditi. Secondo la citata circolare tale precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di capitale.

A questo punto ci si deve chiedere come debbano essere tassati i **redditi prodotti all'estero** in caso di beneficiari individuati. Poiché la circolare sembra escludere l'imputazione per trasparenza, sembrano ipotizzabili due soluzioni:

- i redditi sono tassati dai beneficiari secondo un **criterio di cassa**;
- i redditi non sono tassati.

Seguendo la prima impostazione, sostenuta da taluna dottrina, il **trust estero** verrebbe assimilato ad una società di persone. Infatti, le società di persone estere, a prescindere che siano considerate trasparenti o meno nello stato della fonte, sono in ogni caso considerate **opache** in Italia ai sensi dell'art.73 co.1, lett. d) per cui la tassazione avverrà negli esercizi successivi alla produzione del reddito ossia in quelli in cui verranno operati i **prelevamenti**. Questa tesi, che come abbiamo visto è sostenuta, consapevolmente o inconsapevolmente da taluna dottrina, non è condivisa da chi scrive.

Bisogna, infatti, ricordare che l'art.44 del tuir stabilisce che costituiscono **redditi di capitale** gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. L'articolo 45 co.1, stabilisce che gli stessi sono tassati per cassa e l'art.47, co.1, prevede un concorso alla base imponibile limitatamente al 40% (49,72%) del loro ammontare.

La non divisibilità della tesi esposta trova motivazione in diversi spunti. Innanzitutto è

discutibile che le **attribuzioni ricevute da** un trust possano essere qualificate **come** “**utili** derivanti dalla partecipazione **al capitale o al patrimonio di società ed enti**”. Inoltre, la norma di riferimento è piuttosto la lettera g sexies) del medesimo art.44.

La soluzione al problema veniva forse fornita dalla stessa Agenzia, con la C.M. n.48/2007, laddove precisava che il **trust non residente** è soggetto **passivo Ires per i soli redditi prodotti in Italia** ed imputa per trasparenza tali redditi ai soli beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale.

Sembrava quindi che l'imputazione per trasparenza ad un beneficiario residente potesse intervenire solamente sui redditi prodotti in Italia. Ora, poiché abbiamo visto come si debba escludere una tassazione dei beneficiari residenti col principio di cassa, si doveva giungere alla conclusione che i **beneficiari non erano in ogni caso tassati** sui redditi prodotti all'estero da un trust non residente.

Quindi, un beneficiario residente di un trust estero poteva essere tassato in Italia solo se:

- il trust era trasparente;
- e limitatamente ai redditi da questo prodotti nel nostro Paese.

La conclusione appare tutt'altro che strana in quanto assimila legittimamente il profilo impositivo dei beneficiari di un trust residente al caso della tassazione dei frutti provenienti da un trust non residente: **l'opacità del trust esclude la tassazione per trasparenza.**

Su questa discussione si è tuttavia innestato l'orientamento dell'Agenzia espresso nella [circolare n.61/2010](#). Evidenziamo da subito come le tesi sostenute dall'Agenzia non trovino riscontro nel dato normativo.

Si precisa, infatti, che qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia stato prodotto dal trust in Italia e quivi già tassato ai sensi dell'art.73 del Tuir, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari. Argomentando *a contrariis*, tuttavia, sembra che se il reddito non è tassato in Italia in capo al trust, **scatti automaticamente la trasparenza**, pur in presenza di una discrezionalità del trustee. Dalla lettura, infatti, emerge che “**reddito imputato**” **non coincide con trust trasparente.**

La questione si complica ulteriormente proseguendo nella lettura in quanto, l'Agenzia espone la **ratio sottostante** alla sua interpretazione. Lo scopo dell'interpretazione è di **assicurare che il trust estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani** e, in particolare, ai trust opachi con riferimento all'eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust medesimo, nonché ai trust trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al beneficiario italiano.

Che l'Agenzia abbia invece ipotizzato una nuova forma di trasparenza lo si desume dalla parte finale del paragrafo dove si afferma che il regime proposto evita il conseguimento di indebiti

risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato.

Riteniamo comunque che la **nuova trasparenza per i trust opachi esteri** differisca da quella italiana. Infatti, la C.M. n.61/2010 parla di **imputazione dei redditi**. Ciò significa che la tassazione in capo al beneficiario pur prescindendo da una determinazione del diritto alla percezione dei frutti nell'atto istitutivo, necessita comunque di una imputazione di tale reddito.

AGEVOLAZIONI

Varato il nuovo Isee

di **Giovanni Valcarenghi**

Con [DPCM del 3 dicembre](#) è stato finalmente varato il **nuovo Isee** (Indicatore della situazione economica equivalente), definito ai sensi dell'articolo 2 come lo **strumento di valutazione**, attraverso criteri unificati, della **situazione economica dei cittadini** che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Ai fini dell'effettiva operatività del nuovo strumento si rendono, tuttavia, ancora **necessari** ulteriori **passaggi** oltre, ovviamente la **pubblicazione** sulla **Gazzetta ufficiale**. In *primis* è necessario l'**adeguamento** della **DSU** (Dichiarazione sostitutiva unica) e della relativa attestazione rilasciata.

La DSU consiste in una **dichiarazione sostitutiva** in riferimento al **nucleo familiare** costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione e come disciplinato dall'articolo 3. La **validità** della dichiarazione è decorre dal **giorno di rilascio** al **15 gennaio** dell'**anno successivo**. Resta in teso che, in caso di mutamenti nelle condizioni, il dichiarante può sempre presentare una nuova DSU a variazione della precedente. Inoltre, è nei poteri degli enti erogatori chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.

Come detto, in seguito alle modifiche intervenute, con **provvedimento**, da emanarsi nel termine di **90 giorni** dalla data di **entrata in vigore** del **DPCM**, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante della *privacy*, deve essere approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione.

La DSU deve essere **presentata** ai **Comuni** o ai **CAF** di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 241/97, o **direttamente** all'amministrazione pubblica in qualità di **ente erogatore** al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'**INPS** competente per territorio.

L'**Isee** viene determinato, in riferimento al **singolo nucleo familiare**, quale rapporto tra l'**Ise** (Indicatore della situazione economica) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, l'**Ise** è data dalla somma di **due fattori**.

L'**indicatore della situazione reddituale** che viene determinato in ragione dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

Il **reddito** di ciascun componente è dato dalla **somma** dei **redditi** imputabili al netto degli **assegni** periodici effettivamente corrisposti al **coniuge**, di quelli effettivamente corrisposti per il mantenimento dei **figli conviventi** con l'altro genitore. Inoltre, il reddito deve essere scomputato, fino a un tetto di 5.000 euro, delle **spese sanitarie per disabili**, per l'acquisto di **cani guida** e per servizi di **interpretariato** dai soggetti riconosciuti sordi, , nonché le **spese mediche** e di **assistenza** specifica per i **disabili** indicate sempre in dichiarazione dei redditi, dei **redditi agrari** relativi alle attività di cui dall'articolo 2135 codice civile, fino a un tetto di 3.000 euro di una quota dei redditi da **lavoro dipendente**, nonché degli altri redditi da lavoro a essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi. Da ultimo fino a un tetto di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla precedente lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20% dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi. A questi redditi vengono sottratte spese o franchigie determinate ai sensi sempre dell'articolo 4.

L'**indicatore della situazione patrimoniale** nella percentuale del 20%, che viene determinato **sommando**, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del **patrimonio immobiliare e mobiliare**. Il primo è dato dal valore dei **fabbricati**, delle **aree fabbricabili** e dei **terreni**, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. È, inoltre compreso anche il valore del **patrimonio immobiliare** detenuto all'**estero**, in questo caso determinato secondo le regole previste per l'IVIE. Il patrimonio mobiliare è, invece, rappresentato dai **depositi c/c** bancari e postali, dai **titoli** di Stato ed equiparati, **obbligazioni**, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, dalle **azioni** o **quote** di (O.I.C.R.) italiani o esteri, dalle partecipazioni **quotate** e **non quotate**, dalle **masse patrimoniali**, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione, dagli altri strumenti e rapporti finanziari e dal valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

L'Isee , per effetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 4 **differisce** in ragione della **tipologia di prestazione sociale richiesta**, a seconda che essa sia

- **sociosanitaria** (articolo 6);
- rivolta a **minorenni** in presenza di genitori non conviventi (articolo 7);
- per il diritto allo **studio universitario** (articolo 8).

In sede di introduzione del nuovo Isee, è stata prestata particolare attenzione alle modalità di **controllo** dello stesso, alla luce di un **abuso** generalizzato avvenuto nel passato.

A tal fine, si assisterà a un **controllo** incrociato.

Ai sensi dell'articolo 10, i soggetti che ricevono la DSU, entro i successivi 4 giorni lavorativi, devono procedere alla trasmissione telematica dei dati al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono **trasmesse** dall'**Agenzia delle entrate** all'INPS. In relazione ai **dati autodichiarati**, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi **controlli automatici**, individua e rende disponibile all'INPS l'eventuale **esistenza** di **omissioni** o **difformità**. Per i dati autodichiarati per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce **procedure** per il **controllo automatico** al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti. Fatte tutte le dovute verifiche, l'**ISEE**, il contenuto della DSU e gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa **disponibile via web**, nel termine del secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Ai **controlli** effettuati dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate si sommano anche quelli eseguiti **direttamente** dagli **enti erogatori**, controlli che sono diversi da quelli già effettuati.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Prime sciate enogastronomiche

di **Chicco Rossi**

Ci siamo. Con l'arrivo di **Sant'Ambrogio**, oltre a controllare chi ha vinto l'**Ambrogino d'oro**, o forse chi l'ha rifiutato (leggasi Dario Fo e gli irraggiungibili Elio e le storie tese) o si procede all'addobbo dell'**albero di Natale** e della casa, sfoggiando davanti agli amici gli acquisti fatti a **Rothenburg ob der Tauber** o si va passa a ritirare gli **sci** portati a preparare e si parte per le prime meritate sciate della stagione, con un occhio di riguardo all'aspetto enogastronomico. Ecco che allora, una volta optato per un fine settimana all'insegna di **sport, relax e mangiare bene**, la scelta, onde evitare possibili crisi familiari, ricade sulla **Val di Fassa** e ben presto scoprirete il perché.

Per arrivare nella valle che rappresenta la prosecuzione della **Fiemme**, i cui **abeti rossi** hanno "donato" il legno per la tavola degli insuperabili violini costruiti dal **Stradivari** (per il fondo, le fasce e il manico il legno prescelto era l'acero dei Balcani), l'uscita autostradale è quella di **Egna-Ora**. Da lì si inizia una salita, che porta al paese di **Montagna**.

A un certo punto, lungo una ripida salita, sulla destra, a ben dire poco visibile, si apre una porta verso un grandissimo viticoltore: **Franz Hass**.

Qui c'è l'imbarazzo della scelta, si spazia dai bianchi ai rossi. Non racconto bugie nel dire che Chicco Rossi li ha provati.

Imperdibile è il **Pinot grigio**, vino dal colore giallo paglierino intenso, con bouquet floreale che ricorda i fiori di acacia, salvia e fieno, mandorle e legno di sandalo. Al palato fine ed elegante.

Ma fiore all'occhiello della produzione è il **Pinot nero**, definito il bianco tra i rossi (un giorno vi spiegheremo le differenze e difficoltà nella produzione dei bianchi e dei rossi, potendo sin da subito sintetizzarle nel motto "Il bianco è cantina, il rosso è frutto").

La scelta può cadere tra un "ordinario" Pinot nero, dal colore mutevole che spazia dal rosso rubino intenso a quello chiaro, un bouquet di marasca e lamponi, marzapane e marmellata di prugne, nonché note di chiodi di garofano e cannella, per chiudere con il sottobosco e la riserva "**Schweizer**" dai tannini morbidi e avvolgente: l'ideale da abbinare con una sella di cervo accompagnata da una confettura di ribes.

Ripartiamo con destinazione **Moena**, ma se l'orario è quello giusto è consigliabile fermarsi ad

assaggiare una deliziosa **wiener schnitzel** (tralasciamo la diatriba Italia – Austria sulla sua origine, sostenendo alcuni che non sia altro che una variante della cotoletta alla milanese portata in patria da Josef Radetzky, ancora lui): una sottile fetta di vitello impanata e fritta nello strutto, accompagnata da patate saltate in padella.

Il primo paese che si incontra in Val di Fassa è Moena che sarà punto di sosta al ritorno quando ci fermeremo a visitare e perché no, a fare acquisti, in una galleria d'arte alquanto speciale.

Dagli impianti di **Campitello** e di **Canazei** è possibile collegarsi a quello che rappresenta il più grande comprensorio sciistico: il **Super ski Dolomiti**, che con i suoi 1.200 km di piste collega 12 differenti zone sciistiche, dando quindi la possibilità di andare a testare la "**Gran Risa**" in **Badia** in vista del gigante di Coppa del Mondo che tante volte ha visto trionfare l'Alberto nazionale, o la temeraria "**Saslong**" della **Gardena**. A dire il vero in paesino, Alba, appena dopo Canazei, sulla strada che porta al **Fedaia** e quindi verso la maestosa Marmolada, c'è la partenza degli impianti per il **Ciampac**, in ombra e quindi ben ghiacciata, altrimenti il consiglio di Chicco Rossi è quello di fare una bella passeggiata sugli sci, partendo dal Belvedere di Canazei, destinazione Arabba dove affrontando la **Porta Vescovo**, vi consiglio di deviare a destra per poter poi dire di aver fatto la "**Fodoma**".

Dopo una bella sciata quello che ci vuole è un bagno caldo nelle rinnovate piscine di Canazei che offrono la possibilità di farlo all'aperto con vista sugli impianti baby.

La sera c'è l'imbarazzo della scelta, noi vi consigliamo due alternative fuori dai classici giri turistici.

La prima è quella di un ristorante che si trova in una frazione ai più sconosciuta perché fuori dalla strada principale che taglia la valle ma che ha ancora un non so che di romantico con tutti i suoi vecchi fienili recuperati. Ci stiamo riferendo a **Moncion** e alla Baita "La Regolina" ultimo posto abitato prima dell'attacco per il **Gardeccia** (arrivo di una recente tappa del Giro d'Italia).

il menù rispecchia la tradizione valligiana. Da provare è la **zuppetta di farro perlato** in tazzina di pane e le costine di maiale al forno alla birra.

Alternativa è imboccare la **Val S. Nicolò** e all'altezza di **Malga Crocifisso** girare a destra destinazione la **Val Monzoni** o per meglio dire **Dal Nello**, in arte Nereo Defrancesco.

Dopo un week end all'insegna di sport ed enogastronomia, al ritorno, come promesso, ci fermiamo a Moena per andare a visitare una galleria d'arte ricavata all'interno di un vecchio fienile e gestita da un anziano signore che è anche l'autore delle opere esposte. Ci stiamo riferendo a **Vigilio Jelicho**, scultore che crea vere e proprie opere d'arte intagliando e assemblando legno antico.

Se si vuole concludere la prima uscita sulla neve in maniera memorabile non resta che andare a cenare a **Malga Panna**: buon appetito.